

- REGOLAMENTO SULLA TASSAZIONE DELLE NOTULE -

1. Il Consiglio nomina al suo interno una commissione con la funzione di opinamento della tassazione delle notule. Nomina, altresì, un Consigliere con funzioni di coordinatore della commissione per la tassazione notule.

2. Il coordinatore della commissione può sia assegnare a sé stesso le notule presentate alla tassazione che assegnarle ai singoli componenti della commissione.

3. Il consigliere al quale è assegnata la notula, assume la funzione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

4. Le delibere relative alla tassazione delle notule sono adottate entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di opinamento al Consiglio, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 9 del presente regolamento.

5. Il termine per il completamento dell'esame della notula è sospeso nei seguenti casi:

a. qualora il responsabile del procedimento chieda informazioni, **integrazione di** documenti o chiarimenti all'Avvocato che ha domandato l'opinamento della notula;

b. qualora venga presentata al Consiglio la richiesta di tentativo di conciliazione tra cliente e Avvocato.

Nel primo caso, il procedimento rimane sospeso fino a quando l'interessato non avrà fornito le informazioni ovvero prodotto i documenti oppure i chiarimenti richiesti. Nel secondo caso, fino a quando non sarà terminato il tentativo di conciliazione.



6. Ciascuna domanda di opinamento potrà contenere un numero massimo di cinque (5) notule. Nella stessa, l'istante dovrà indicare in maniera chiara il nome e cognome ovvero la ragione sociale del cliente, il suo indirizzo di residenza o sede legale, eventualmente di posta elettronica certificata se esistente, dove inviare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui al punto che segue.

7. Assegnata la **domanda** al responsabile del procedimento e compiuta, se necessario, l'attività di cui all'art. 5 lettera a), questo invierà la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 Legge 241/1990 ai soggetti interessati, assegnando a quest'ultimi il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, per esercitare i diritti di cui all'art. 10 Legge 241/1990.

La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata.

8. Su richieste scritte delle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta di opinamento depositata dall'Avvocato, della delibera del Consiglio e della documentazione depositata ove ancora presente agli atti dell'ufficio, salvi i limiti di accesso ai documenti amministrativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.

9. Qualora, su richiesta di una delle parti interessate, si debba procedere al tentativo di conciliazione tra cliente e Avvocato, questa si terrà davanti ad una commissione appositamente istituita dal Consiglio.

Nell'ipotesi in cui, il tentativo di conciliazione si concluda positivamente il procedimento di opinamento sarà archiviato.


Viceversa, se il tentativo di conciliazione non avrà esito favorevole, su



2

istanza e/o richiesta dell'interessato, il procedimento di tassazione della notula verrà riavviato.

10. Ai termini per lo svolgimento degli adempimenti di competenza del Consiglio, dei singoli Consiglieri o del responsabile del procedimento, previsti dal presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili di cui alla Legge 7 ottobre 1969 n. 742 **e sue successive integrazioni e modificazioni.**



3